

Angela Busacca*

Status filiationis ed attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma.

1. L'attribuzione del cognome familiare tra tradizione (italiana) e nuovi fermenti (europei)

A quasi un anno¹ dal decreto legislativo 28.12.2013 n.154, che ha concluso la stagione di riforma della filiazione², e dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 07.01.2014, ricorso n.77/07³, che ha sancito una storica condanna per lo Stato italiano, la tematica della scelta e dell'attribuzione del cognome familiare ai figli costituisce ancora tema di un acceso dibattito, che ha determinato, nel corso dell'attuale legislatura, la presentazione di diversi progetti di legge di revisione della disciplina attuale, alcuni dei quali già approdati ad una prima discussione in aula, ma, probabilmente, non vicini da una definitiva approvazione ed attuazione⁴.

L'argomento non è di poco conto, se si considera che esso chiama in causa non soltanto le norme sulla trasmissione del cognome familiare e la disciplina degli atti

*Ricercatore di Diritto Privato - Università Mediterranea di Reggio Calabria

¹ Il presente lavoro è stato chiuso alla data del 23.12.2014

² Nell'ambito della vasta bibliografia sul tema, cfr. Morozzo della Rocca, *La nuova disciplina della filiazione*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014; Bianca, *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014; Figone, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014; AA. VV. *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014; AA. VV. *Famiglia e Diritto*, fascicolo monografico 5/2014; Dossetti - (M.) Moretti - (C.) Moretti, *La riforma della filiazione*, Bologna, 2013.

³ Corte EDU, 07.01.2014, ric 77/07 può leggersi per esteso sub www.echr.coe.int; per i primi commenti, cfr. Giardina, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"*, in *NGCC*, II, p.139ss. Stefanelli, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in *Famiglia e diritto*, 2014 p. 221; Dolso, *La questione del cognome familiare tra Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell'uomo*. in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014 p.740; Battiato, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2014 p. 14.

⁴ Il riferimento è al ddl 1628 (presentato al Senato dopo l'approvazione alla Camera di un testo che raggruppava diverse proposte). Un dossier sulle attività poste in essere nel corso dell'attuale legislatura nell'ambito delle politiche per la famiglia e l'infanzia, può leggersi all'indirizzo <http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-16.pdf>.

dello stato civile⁵, ma, per certi versi, coinvolge l'interpretazione dello stesso concetto di famiglia e delle strutture tradizionali che ne hanno presidiato la regolamentazione dei rapporti, e pone, ancora una volta, all'attenzione del legislatore italiano, le istanze di una società in continua evoluzione che richiede di porsi al passo con i modelli degli altri ordinamenti europei e mondiali⁶.

Il diffondersi di nuovi paradigmi familiari, basati non più sulla presenza di un vincolo matrimoniale o sulla diversità di sesso dei partner, può considerarsi il fattore principale che ha determinato l'adozione di nuove norme e nuove tipologie di regolamentazione, basate sulla sempre maggiore attenzione rivolta all'autonomia dei soggetti, considerati non più come interpreti e partecipi di un superiore interesse della "comunità familiare", ma come portatori di situazioni soggettive individuali da garantire e tutelare nei rapporti "del" gruppo-famiglia e "nel" gruppo-famiglia⁷.

Non può stupire, dunque, che nel mutare degli equilibri sottesi alle relazioni tra i partner, venga considerata retaggio di una concezione ormai antica la tradizionale prevalenza del cognome patriarcale, attribuito, in forza di un automatismo, al figlio nato da genitori coniugati o riconosciuto da genitori non coniugati; ed in quest'ultima ipotesi, sotto il vigore della precedente disciplina, poi modificata dalla riforma, l'automatismo veniva ad operare sia in ipotesi di riconoscimento contestuale da parte dei genitori, sia in ipotesi di riconoscimento effettuato in tempi diversi o di accertamento giudiziale della paternità, con la conseguenza di una "sostituzione" del cognome del figlio. Una tale situazione, tradizionalmente interpretata come garanzia del figlio a poter portare il cognome del genitore ed a trasferirlo, a sua volta, ai suoi discendenti, assume un valore diverso se letta nell'ottica dei valori connessi al cognome come segno identitario individuale⁸, nel prisma di quelle situazioni soggettive connesse al diritto al nome ed all'identità personale⁹.

⁵ L'ordinamento dello Stato Civile è attualmente regolato dal DPR n.396/2000; una prima modifica si è registrata già nel 2012, con il DPR 13 marzo n.54 che, abrogando gli artt.84-88 e modificando gli artt.89-92, ha attribuito al Prefetto la competenza ad emanare il decreto che concede, al soggetto che ne faccia richiesta, di modificare il proprio cognome.

⁶ Sul punto cfr. Cozzi, I ddl sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza ed unità familiare, in NGCC, 2010, II, p.449 ss; Forte, La disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, in Famiglia e diritto, 2013, p.962 ss.

⁷ Il rapporto gruppo-individuo riflette significativamente l'evoluzione della concezione della famiglia, nel progressivo passaggio da una ricostruzione eminentemente pubblicistica ad una ricostruzione privatistica, che pone al centro le situazioni giuridiche e gli interessi dei singoli componenti; analizza la citata evoluzione, individuando tre diverse fasi, legate al divenire socio-giuridico, Scalisi, Le stagioni del diritto di famiglia dall'Unità ad oggi, in Rivista di diritto civile, 2013, p.1043 (parte I) e p.1287 (parte II).

⁸ Sottolinea Giardina (Qualche riflessione su identità e soggettività, in NGCC, 2012, II, P.63), "tra la condizione del soggetto e a sua identità, il diritto privato del passato ha individuato un legame inscindibile (...) in quanto mezzo di identificazione della persona, fun-

2. La riforma della filiazione: una occasione mancata?

La disciplina del cognome, come strutturata nella disciplina italiana, riflette, dunque, un modello di famiglia tipicamente patriarcale, con prevalenza dell'elemento maschile nella linea di discendenza ed una mancata considerazione non soltanto della valenza del cognome della madre, ma altresì, dell'eventuale volontà (negoziale) dei coniugi di trasmettere al figlio entrambi i cognomi dei genitori. Su queste premesse non sono mancati, sia in considerazione della circolazione di modelli familiari maggiormente improntati all'autonomia dei partner, sia in considerazione della garanzia del diritto all'identità del figlio, alcuni fermenti giurisprudenziali che hanno, affermato, sia in sede di merito¹⁰ che in sede di legittimità¹¹, la necessità di apportare alcune modificazioni al sistema vigente, nel segno di un maggior riconoscimento alla autonomia decisionale dei coniugi nella valorizzazione del cognome della madre.

Nonostante tali prime significative affermazioni, tuttavia, sia la legge n.219/2012 sia il d.lgs. n.154/2013 sembrano non aver considerato la questione degna di valutazione, eccezion fatta per la novella dell'art.262 c.c. che, nella nuova formulazione, prevede, in caso di riconoscimento successivo da parte del padre, la facoltà di aggiungere il cognome a quello materno¹², con ciò recependo alcuni im-

zionale all'unicità del soggetto di diritto, l'identità si presenta come concetto unitario e unificante, sintesi estrema dei tratti caratterizzanti dell'individuo"

⁹ Con riferimento alla situazione del figlio, cfr. Lenti, L'identità del minore, in NCGG, 2012, II, p.65; con carattere più generale, cfr. Alpa – Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Torino, 2006.

¹⁰ Per una panoramica sulla giurisprudenza nazionale in argomento, alla luce dei fermenti comunitari, cfr. Ciervo, Dal cognome patriarcale al cognome "patriarcale"? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di cognome del minore, in Rivista critica del diritto privato, 2009, p.153; tra le pronunce più significative, alcune delle quali saranno analizzate con maggiore attenzione nel testo, possono segnalarsi Trib. Min. Milano, der. 10.01.2011 (in NGCC, I, 2011, p. 676), Corte App. Catania, 09.07.2010 (in Diritto di famiglia e delle persone, 2010, p.1680); Trib. Min. Palermo 18.01.2010; Corte App. Roma, 16.01.2008 (in Il merito, 2008, p.32).

¹¹ Emblematica Cass. 05.06.2013, n.14232 (in Famiglia e diritto, 2013, p.961), ma cfr. altresì Cass. 17.07.2007, n.15953 (in Famiglia e diritto, 2008, p.155), Cass. 26.05.2006 n. 12641 e Cass. 14.07.2006 (in Famiglia e diritto, 2007, p.308)

¹² Il testo dell'art. 262 c.c., come novellato dal d.lgs. 154/2013, recita: "1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. 2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre. 3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, ante-

portanti esiti giurisprudenziali¹³. Sul punto, peraltro, la dottrina si è significativamente espressa parlando di una “occasione mancata”¹⁴, mantenendo una lacuna che finirà per determinare un nuovo intervento del legislatore, soprattutto dopo la pronuncia della Corte di Giustizia del gennaio 2014. Appare quindi opportuno dedicare alcune brevi precisazioni alla sentenza da ultimo citata, per verificare come la stessa si rifletta sulla situazione italiana.

3 .Giurisprudenza nazionale e Corte EDU

La Sentenza Cusan e Fazzo contro Italia¹⁵, emessa dalla Corte di Giustizia in data 07.01.2014, segna la fine di una lunga vicenda giurisprudenziale, iniziata nel 1999 in relazione alla richiesta, avanzata da due genitori, uniti in matrimonio, di trasmettere alla figlia Maddalena il cognome materno, sul portato della inesistenza di una norma di legge che sancisca l’obbligo del cognome patriarcale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano¹⁶, riconoscendo la natura di norma consuetudinaria all’attribuzione del solo cognome del padre¹⁷, avevano respinto la richiesta

ponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. 4. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”. Per una lettura della norma, cfr. Gatto, *Cognome del figlio riconosciuto*, in Bianca (a cura di) *Filiazione*, cit., p.33 ss.

¹³ Il riferimento è, particolarmente, a Cass. 05.giugno 2013, n.14232 (in *Famiglia e diritto*, 2013, p.961) che ha stabilito espressamente come “non sussiste alcun automatismo nell’assunzione, da parte del minore, del cognome paterno, unicamente privilegiato ex art.262 cc. ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori (...) qualora il riconoscimento sia effettuato prima dalla madre e poi dal padre, deve ritenersi legittima l’attribuzione al minore del cognome di questi in aggiunta a quello della madre, già attribuito”.

¹⁴ L’espressione è di Trimarchi (*Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, 2013, p.243), il quale afferma altresì come anche “l’art.262 appare senza dubbio interamente disegnato nella logica tradizionale del favore per l’attribuzione al figlio del cognome paterno”.

¹⁵ La sentenza, nella traduzione italiana, può leggersi in *Famiglia e Diritto* 2014 p.205 ss, con commenti di Carbone (*La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, p.212 ss) e di Stefanelli (*Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, p.221 ss)

¹⁶ Corte Appello Milano, 04 giugno 2002, in *Famiglia e Diritto*, 2003, p.175 ss (con nota di Figone, *Sull’attribuzione del cognome del figlio legittimo*).

¹⁷ Deve sottolinearsi, infatti, che nell’intero sistema italiano non esiste una norma esplicitamente indirizzata alla trasmissione del cognome paterno per il figlio nato nel matrimonio, sebbene tale situazione sia data come presupposto da una serie di altre disposizioni (tra le quali, ad esempio, gli artt. 237, 262 e 299 cc. nonché gli artt.33 e 34 del D.P.R. n.396/2000). La dottrina e la giurisprudenza attribuiscono alla norma in questione una natura consuetudinaria sulla base di tradizioni che affondano le proprie radici nell’età rina-

e, successivamente, la Corte di Cassazione, nel 2004, aveva rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, rilevando la non manifesta infondatezza della questione di legittimità di quella che definisce una “regola desumibile dal sistema”¹⁸; la pronuncia della Consulta¹⁹, tuttavia, pur affermando la contrarietà della regola al principio di eguaglianza dei coniugi, sancito dall’art.29 della Costituzione, non aveva effettuato un intervento diretto, optando per una dichiarazione di inammissibilità della questione che avrebbe comportato un intervento manipolativo riservato alla discrezionalità del legislatore, al quale, unico, doveva essere rimesso il compito di elaborare una nuova norma in grado di fornire una adeguata risposta alle esigenze sociali nonché di livellare le disparità esistenti con le legislazioni di altri ordinamenti dell’Unione. Scorrendo l’ampia motivazione, non desta meraviglia che la Corte abbia ritenuto di non intervenire direttamente, ma piuttosto di rinviare ad un intervento del legislatore: si consideri, peraltro, che la pronuncia della Consulta è datata 2006, e, pertanto, il riferimento non poteva che rivolgersi ai progetti di riforma della normativa in tema di filiazione, che sarebbero poi sfociati, alcuni anni dopo, nella legge n.219/2012. Anche una successiva questione, sollevata questa volta in relazione ai figli di genitori non coniugati, aveva dato esiti sostanzialmente simili, nell’auspicio di una modifica del sistema²⁰.

Del resto, nel corso degli anni, la stessa giurisprudenza di merito si era trovata più volte a dover decidere su questioni relative all’attribuzione del cognome, rilevando la necessità di tutelare non soltanto l’interesse del gruppo familiare, ammantato da una malcelata vena pubblicistica, ma soprattutto il diritto alla eguaglianza ed alla parità tra i partner (siano o meno essi coniugati) nonché il diritto all’identità personale del figlio; il problema si manifestava in tutta la sua portata

scimentale (sul punto cfr Carbone, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, cit., p.213 che ricorda il cd. “Editto di Ambiose” con il quale, nel 1555, fu posto il divieto di mutamento del cognome familiare)

¹⁸ Cass. 17 luglio 2004, ord. n.13298, in *Famiglia e Diritto*, 2004, p.457 ss (con nota di Carbone, Quale futuro per il cognome?); per una ricostruzione in chiave critica cfr. Finocchiaro, Se il figlio prende anche il nome della madre situazione ingovernabile in poche generazioni, in *Guida al Diritto*, 2004, fasc.31, p.32 ss.

¹⁹ Corte Cost. 16 febbraio 2006 n.61, in *Giur. cost.*, 2006, p. 552 con nota di Palici, Il nome della famiglia: la Corte Costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince. In argomento cfr. Carfi, Il cognome del figlio legittimo al vaglio della Consulta. in *NGCC*, 2007, I p. 35 ss.; Carbone, Evoluzione giurisprudenziale del rapporto familiare. in *Famiglia e diritto*, 2007 p. 499 ss.

²⁰ Vesto, Cognome del figlio naturale: declino del patronomico e ascesa dell’identità personale del minore, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 237 ss. ; ma altresì Autorino Stanzione, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, in *il Corriere giuridico*, 2009 p. 496

proprio nelle ipotesi di figlio nato fuori dal matrimonio per il quale il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della paternità fosse avvenuta in tempi successivi rispetto al riconoscimento materno: il figlio, cresciuto con il cognome della madre avrebbe poi dovuto modificarlo sostituendolo con quello del padre, senza poterlo aggiungere e, dunque, senza poter mantenere quel cognome che aveva connotato la sua persona e la sua identità fino a quel momento; né poteva invocarsi una contraria volontà dei genitori, dal momento che nessuno spazio era riconosciuto all'autonomia, trattandosi ex art.262 c.c. (vecchia formulazione) di un automatismo previsto dalla legge.

Scorrendo le più significative sentenze in argomento, appare in tutta la sua portata la necessità di un cambiamento, che, ad esempio, il Tribunale per i Minori di Milano²¹ ritiene necessario "in considerazione dell'immanenza, nel nostro ordinamento, del principio di parità tra uomo e donna; del principio di pari responsabilità nei compiti genitoriali; dell'incertezza sulla conformità a Costituzione della regola della cognonimizzazione patrilineare in ambito di filiazione legittima; della non vincolatività della volontà dichiarata dai genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali; e, infine, della necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari". Garanzia dell'identità personale del minore e del rapporto parentale con le famiglie dei genitori ed al contempo riconoscimento del valore dell'accordo tra i partner costituiscono dunque le direttrici che la giurisprudenza indica al legislatore, il quale ha offerto solo una parziale innovazione con il DPR 54 del 2012, che ha decentrato la competenza ad emanare il decreto di autorizzazione all'assunzione del doppio cognome da parte del maggiorenne che ne faccia richiesta; la possibilità di aggiungere il cognome materno, tuttavia, non appare una risposta sufficiente alle molteplici richieste che emergono non soltanto nelle cd. "famiglie di fatto", ma anche nelle famiglie legittime, per le quali la presenza del matrimonio non assurge più, almeno nella considerazione sociale, a garanzia dell'attribuzione del cognome "patriarcale".

La stessa vicenda Cusan – Fazzo contro Italia giunge fino alla Corte EDU proprio sulla scorta dell'inerzia del legislatore italiano: la richiesta dei coniugi, infatti, era quella di dare alla figlia solo il cognome materno, sulla base del consenso liberamente prestato da entrambi; né gli stessi si accontentarono di una soluzione parziale, quale la possibilità del doppio cognome ex DPR 54/2012.

La Corte EDU rinviene nel sistema italiano, dal quale emerge la predominanza dell'elemento maschile nella trasmissione del cognome, la duplice violazione dell'art.8 (rispetto della vita familiare) e dell'art.14 (divieto di ogni forma di di-

²¹ Trib. Min. Milano, decr.10 gennaio 2011, in NGCC, 2011, I, p.676, con nota di Villani, L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore?"

scriminazione) della CEDU²²: la normativa italiana viene considerata, appunto, discriminatoria nei confronti delle donne e poco garantista nei confronti dei componenti il nucleo familiare. Del resto, come confermato dalla dottrina²³, non la condanna dell'Italia si inserisce in un ricco filone giurisprudenziale della Corte EDU²⁴, nell'ottica di una sempre maggiore armonizzazione delle norme sul diritto di famiglia negli ordinamenti dell'Unione.

4. L'attribuzione del cognome negli ordinamenti europei

Una veloce rassegna delle norme sulla trasmissione del cognome dei principali ordinamenti europei²⁵ permetterà, allora, di chiarire ulteriormente come la disciplina italiana rappresenti una eccezione ad un diffuso trend di valorizzazione del cognome materno e dell'accordo dei genitori sulla scelta del cognome del figlio ed evidenzierà come, proprio sul portato delle regolamentazioni estere, si stia muovendo il legislatore nazionale nell'ottica delle modifiche da apportare al sistema attuale.

In primo luogo, infatti, si consideri l'ordinamento spagnolo che sancisce all'art.109 del codice civile²⁶ il principio del doppio cognome, attribuendo al figlio

²² La massima recita : "Precludere ai coniugi la possibilità di attribuire ai propri figli il solo cognome materno, viola l'art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e l'art. 14 CEDU, sul divieto di ogni forma di discriminazione"; si osservi come l'art.8 non contiene alcuna indicazione in riferimento alla materia del cognome; tuttavia deve ritenersi che la garanzia dell'eguaglianza dei coniugi e la tutela dell'identità del figlio costituiscano contenuto primario del diritto alla (tranquillità della) vita familiare; il riferimento all'art.14 sottende la più ampia garanzia del principio di eguaglianza tra i coniugi-genitori, ravvisando nella esclusione del cognome materno dalla trasmissione e, dunque, dalla linea di successione, una condotta discriminatoria basata sul sesso.

²³ Sintetizza efficacemente Giardina (Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione in controluce, cit., p.140) : "La decisione della Corte europea è stata salutata come la opportuna e scontata condanna del sistema italiano, ancorato ad una visione patriarcale della famiglia, tuttora macchiato dall'onda lunga di una tramontata potestà maritale, che continua a esigere una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ma che non può più essere considerata coerente con i principi dell'ordinamento".

²⁴ Tra le altre cfr. la cd sentenza Garcia Avello datata 02 ottobre 2003 nonché la cd. sentenza Grunkin, datata 14 ottobre 2008; entrambe sono richiamate e commentate da Ciervo, Dal cognome patriarcale al cognome "pariarcale"? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore, in Rivista critica di diritto privato, 2009, p.153 ss.

²⁵ Una efficace sintesi è riportata da Forte, La disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, in Famiglia e Diritto, 2013, p.962 ss; offre un quadro dei fermenti che animano le trasformazioni e le "crisi" del diritto di famiglia negli ordinamenti europei, Carbone "Crisi della famiglia e principio di solidarietà", in www.comparazionedirittoivile.it

²⁶ Si noti che l'attuale formulazione dell'art.109 del Codice Civile spagnolo è frutto di una novella realizzata dalla legge n.40/1999 (Ley 40/1999, 5 noviembre, *sobre nombre y apellidos y ordes de los mismo*; pubblicata in BOE, 06.11.1999) ; per le ipotesi di famiglie monogenitoriali, peraltro, la legge precede che il figlio acquisti entrambi i cognomi del geni-

entrambi i primi cognomi dei genitori, nell'ordine deciso da essi (o in caso di disaccordo premettendo quello del padre, con la possibilità, per il figlio divenuto maggiorenne, di chiedere una modifica e l'inversione dell'ordine, onde poi trasmettere, a sua volta, il cognome materno). Situazione non dissimile si ravvisa nell'ordinamento tedesco, laddove la disciplina del cognome dei figli è strettamente legata a quella del cd. "cognome coniugale"²⁷ scelto dai coniugi al momento del matrimonio ed automaticamente trasmesso alla prole (§1355 BGB): in ipotesi di mancanza del vincolo e, quindi, di un cognome coniugale concordemente deciso, i genitori potranno decidere insieme quale cognome attribuire al figlio ed in caso di mancato accordo, sarà il tribunale ad indicare a quale compete (singolarmente) la scelta; in ipotesi di famiglia monogenitoriale, sarà attribuito il cognome del genitore che esercita la potestà sul minore. Da ultimo, si consideri l'ordinamento francese, tradizionalmente più vicino a quello italiano dei due precedentemente esaminati, nel quale la facoltà di decidere il cognome è riconosciuta ai genitori solo dal 2003: in precedenza, infatti, anche oltralpe era automatica l'attribuzione del cognome paterno; tuttavia, dopo la novella gli artt.311-321 del Codice Civile prevedono che l'attribuzione derivi dal riconoscimento da parte dei genitori, non rilevando che essi siano o meno coniugati tra loro, che hanno la facoltà, in caso di doppio cognome, di determinare l'ordine²⁸. In ogni caso, pur in presenza di un riconoscimento, più o meno ampio all'autonomia dei coniugi, punto fondamentale delle discipline esaminate è, in ogni caso, l'unicità della scelta: infatti, una volta attribuito il cognome (singolo o doppio nell'ordine scelto) gli eventuali altri figli non potranno che avere quel cognome, non ammettendosi la possibilità che figli degli stessi genitori abbiano cognomi diversi, anche solo nell'ordine.

5. Prospettive di riforma

Su criteri molto simili a quelli che informano le normative straniere si sono mossi alcuni dei progetti presentati nel corso dell'attuale legislatura; tra di essi, merita una analisi più approfondita il disegno di legge n.2123, "Disposizioni in materia di

tore, in particolare il riferimento è ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da uno solo dei genitori e per gli adottati da parte del single. Per una panoramica cfr. AA.VV. (a cura di *Asociacion Espaniola de Abogados de Familia*), *Especialidades en derecho de familia*, Madrid, 2014.

²⁷ Schwab, *Familienrecht*, Munchen, 2014; Munden – Ernst – Behlert, *Familienrecht: Eine sozialwissenschaftlich orientierte Darstellung*, Stuttgart, 2014.

²⁸ Un retaggio della vecchia concezione emerge laddove viene previsto che in mancanza di accordo venga attribuito il cognome del padre; peraltro anche in caso di riconoscimento non simultaneo, il figlio acquista il cognome del genitore e successivamente, al momento del secondo riconoscimento, la modifica (nel senso della sostituzione o dell'aggiunta) solo in presenza di una dichiarazione concorde da parte di entrambi i genitori. Per una panoramica generale, cfr. Hauser, *La reform de la filiation e lee principes fondamentaux*, in *Dir. Famille*, 2006, p.1.

attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo 07 gennaio 2014", che è stata oggetto di una prima votazione alla Camera dei Deputati nello scorso mese di settembre²⁹.

Il testo detta una disciplina uniforme per l'attribuzione del cognome in ipotesi di filiazione nel matrimonio, filiazione fuori dal matrimonio ed adozione, riconoscendo valore alla volontà dei coniugi che potranno scegliere se attribuire al figlio uno solo dei loro cognomi oppure entrambi, ed in quale ordine essi debbano essere indicati. Parimenti, viene previsto che anche i maggiorenni, attualmente portatori del solo cognome paterno, possano fare richiesta per una modifica.

Passando ad una analisi più puntuale delle norme in questione, l'art. 1 del disegno di legge n1628³⁰ propone l'introduzione dell'art.143-quater³¹ dedicato al cognome del figlio nato del matrimonio: in tale ipotesi i genitori potranno scegliere se attribuire il solo cognome del padre, il solo cognome della madre oppure entrambi i cognomi, secondo l'ordine che preferiscano; in quest'ultima ipotesi, i figli con doppio cognome, a loro volta, potranno poi trasmetterne solo uno ai propri discendenti. A tutela della identità del gruppo familiare, inoltre, viene altresì previsto che tutti i figli nati dopo il primo debbano avere lo stesso cognome, evitando così il verificarsi da situazioni anomale. L'art.2 è, invece, dedicato alla filiazione fuori dal matrimonio ed alle ipotesi di riconoscimento contestuale o effettuato in momenti diversi da parte dei due genitori; come già anticipato, la riforma del 2013 aveva novellato la formulazione dell'art.262 c.c., che subirebbe una nuova modifica uniformandosi alla previsione dell'art.143-quater; anche per il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contestualmente da entrambi genitori, sarebbe possibile ac-

²⁹ L'assemblea della Camera ha approvato, in data 24 settembre, il testo unificato di alcune proposte di legge (ab 360 et al.); il disegno di legge è passato dunque al Senato. Tuttavia occorre sottolineare che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del testo approvato, entro un anno dall'approvazione dovrà essere emanato un regolamento (da adottare con DPR) contenente norme di modifica ed adeguamento delle regole in materia di atti dello stato civile; solo dopo l'adozione del regolamento le nuove norme in materia di attribuzione del cognome saranno applicabili.

³⁰ Per testo completo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/306472.pdf>

³¹ Si tratta di una norma che, sebbene collocata tra le disposizioni che regolano il matrimonio, costituisce il baricentro della riforma: infatti essa viene richiamata anche per i figli nati fuori dal matrimonio (in quanto sarebbe richiamato dallo stesso art.262 c.c. che subirebbe una nuova modifica) nonché per i minori adottati (come previsto dal rinnovato art.27 della legge 184/1983). Il testo dell'art.143-quater, nella formulazione approvata alla Camera, recita "1.I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, potranno attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. 2.In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. 3.I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio. 4.Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta"

quisire il cognome paterno, il cognome materno od il doppio cognome. Diversa la situazione per il figlio che venga riconosciuto da uno dei genitori e solo successivamente dall'altro: in questo caso, infatti, il secondo cognome sarà aggiunto al primo solo in presenza del consenso del genitore che già ha riconosciuto il figlio e dello stesso consenso del figlio, se maggiore dei 14 anni. Rispetto alla formulazione attuale, emerge una maggior considerazione del profilo volontaristico, eliminando ogni automatismo e completando una decisa inversione rispetto a quella che era il testo dell'art.262 precedente alla riforma che prevedeva una sostituzione del cognome. L'art.2, poi, completa la previsione imponendo che anche per i figli nati fuori dal matrimonio l'obbligo che i fratelli, figli degli stessi genitori, di avere lo stesso cognome nonché la possibilità, in caso di doppio cognome, di scegliere quale trasferire ai discendenti.

Il successivo art.3 disciplina l'ipotesi di trasmissione del cognome nell'adozione della persona maggiore di età, confermando la regola della anteposizione del cognome dell'adottante, ma specificando che, in caso di adottato che abbia già un doppio cognome, egli dovrà scegliere quale mantenere posposto al cognome (acquisito) del genitore adottivo. Qualora l'adozione sia effettuata da una coppia di coniugi, varranno le medesime regole dell'art.143-quater, saranno cioè gli adottanti a scegliere quale cognome trasmettere all'adottato (ed in mancanza di accordo si procederà secondo ordine alfabetico); anche per l'adozione dei minorenni vengono apportate alcune modifiche che coinvolgono l'art.27 della legge n.183/1984, prevedendo anche in questo caso l'operatività dell'art.143-quater.

L'art.4 contiene una previsione indirizzata a maggiorenni che, portatori del solo cognome paterno (o materno) secondo quanto previsto dalla legislazione vigente al momento della nascita, vogliano aggiungere anche il cognome dell'altro genitore: in questo caso sarà sufficiente una dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile, che procederà poi all'annotazione; nessun problema si pone per il figlio di genitori uniti in matrimonio, mentre, naturalmente, il figlio nato fuori dal matrimonio non potrà aggiungere il cognome del genitore che non lo abbia riconosciuto (o nei confronti del quale non sia stata dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità).

Come già anticipato, dopo l'approvazione da parte del Senato e la promulgazione della legge, sarà necessaria altresì l'adozione di un regolamento (art.5) contenente le doverose modifiche all'ordinamento ed agli atti dello Stato Civile (DPR n.396/2000), che dovrà avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge; solo dopo emanazione ed entrata in vigore della legge, potrà trovare applicazione per intero la nuova disciplina (art.7), l'applicazione della quale non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art.6).

L'approvazione del disegno di legge, nel testo già trasmesso dalla Camera al Senato, determinerebbe una vera e propria rivoluzione nel diritto di famiglia italiano

portando a compimento la riforma della filiazione nel segno della tutela dell'identità (personale) del minore ma soprattutto segnando una decisiva evoluzione nell'adempimento del dettato costituzionale in tema di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; difatti, le evoluzioni della giurisprudenza avevano determinato, come già evidenziato nel precedente § 3, una situazione di discriminazione proprio a carico della donna coniugata che si vedeva costretta a "sacrificare" il proprio cognome, non avendo a disposizione una norma come il rinnovato art.262 c.c..

Una più autentica realizzazione del principio di eguaglianza di tradurrebbe, peraltro, come osservato da alcuni commentatori, come una difesa e non come un attacco all'unità della famiglia, valorizzando l'identità ed il portato (familiare) di ciascuno dei coniugi³² ed affermando il valore centrale dell'identità della persona, offrendo alle istanze sociali dell'universo famiglia quella che da più parti viene auspicata come una "risposta di civiltà"³³.

³² Come osserva Cozzi (I ddl sul cognome del coniuge e dei figli, cit., p.463) "il richiamo all'unità familiare è spesso invocato in chiave di contrapposizione tra i diritti della famiglia quale corpus autonomo e a sé stante, e i diritti dei suoi singoli componenti, quasi che la famiglia avesse bisogno di essere difesa dalle rivendicazioni disgreganti di coloro che ne fanno parte (...) ma proprio in materia di cognome è difficile percepire in che senso la legittima aspirazione di ciascun genitore ad attribuire un segno di continuità della linea familiare a la altrettanto legittima aspirazione del figlio al riconoscimento del legame con entrambi i genitori si contrappongono a supposti diritti della famiglia in sé".

³³ L'espressione è di Trimarchi, Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma, cit., p.243 .